



TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo,
in esito all'udienza del 20 aprile 2021, a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento iscritto al [REDACTED] 2020 R.G. vertente

TRA

[REDACTED] nato a Messina [REDACTED] C.F. [REDACTED]
rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo La Cava come da procura rilasciata in calce al
ricorso. RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA,
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA, UFFICIO
SCOLASTICO PROVINCIALE DI MESSINA, in persona dei rispettivi legali
rappresentanti *pro tempore*. CONVENUTI CONTUMACI

E NEI CONFRONTI DI

tutti i docenti inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo, anno
scolastico 2016/2017 scuola secondaria di secondo grado, di tutti i docenti immessi in ruolo
con il piano straordinario di assunzioni che abbiano ottenuto il trasferimento ai sensi dell'art.
6, comma 1, CCNI – Mobilità Scuola, dell'8 aprile 2016, nonché dei docenti immessi in ruolo

I contrasti interpretativi registratisi in giurisprudenza giustificano, tuttavia, la compensazione tra le parti di metà delle spese di lite. La restante quota si pone a carico dell'Amministrazione Scolastica convenuta e si liquida in favore della ricorrente come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014 e D.M. n. 37/2018, tenuto conto della natura e del valore indeterminabile della controversia ed applicando i minimi tariffari considerata la serialità delle questioni affrontate e la durata infratriennale del giudizio. [REDACTED]

P. Q. M.

Definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Scarbaci Fortunia con ricorso depositato in data 13/11/2020 contro il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, l'Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Calabria e l'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, e nei confronti dei controinteressati in epigrafe indicati, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:

- dichiara la contumacia dell'Amministrazione Scolastica convenuta e dei controinteressati;
- in accoglimento delle domande e disapplicata la normativa secondaria e i provvedimenti amministrativi incompatibili, ordina alle Amministrazioni scolastiche convenute, per quanto di rispettiva competenza, di assegnare la ricorrente presso l'ambito territoriale "Sicilia A0015, A0016/A0013 (oggi comune) nella Provincia di Messina secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità e in considerazione del punteggio di titolarità e comunque nella Regione Sicilia;
- condanna l'amministrazione convenuta [REDACTED]

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di Sua competenza.

Messina, 20 aprile 2021

Il Giudice del lavoro